

Legge regionale 20 aprile 1999 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

**Disposizioni varie in materia di competenza regionale.**

**Art. 31**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 25/1995 in materia di rinnovo delle dichiarazioni di pubblica utilità ai fini espropriativi)*

1. In via di interpretazione autentica, per << opere di bonifica concesse dalla Direzione regionale dell'agricoltura >> di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 giugno 1995, n. 25, debbono intendersi anche le concessioni relative alle costituzioni ed ampliamenti di servitù necessarie alla manutenzione di opere pubbliche di bonifica.